



Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
Groupement suisse pour les régions de montagne
Gruppo svizzero per le regioni di montagna
Gruppa svizra per las regiuns da muntogna

Statuto del Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)

26 agosto 2005
(ultima actualización : 24 agosto 2023)

(Fondato il 23 maggio 1943)

In caso di controversia fa stato la versione in lingua tedesca.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Nome, forma giuridica, sede Art. 1
Sotto il nome di "Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)", "Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB)", "Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB)", "Gruppa svizra per las regiuns da muntogna (SAB)", viene costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e susseguenti del CCS. Questa associazione ha il proprio domicilio legale nella sede del Segreteriato.

Scopo Art. 2
L'associazione ha lo scopo di migliorare le condizioni di esistenza e le possibilità di sviluppo della popolazione di montagna e degli spazi rurali, in particolare il SAB si impegna per:

- a) difendere gli interessi economici, politici e culturali delle popolazioni di montagna e degli spazi rurali di fronte alla Confederazione ed ai Cantoni, così come nei confronti dei rappresentanti delle organizzazioni territoriali, della politica economica, culturale e sociale;
- b) coordinare gli sforzi necessari per promuovere le regioni di montagna e gli spazi rurali a livello locale, regionale, cantonale, nazionale e settoriale; anche attraverso la collaborazione con le organizzazioni internazionali che si occupano della politica delle zone montane e degli spazi rurali;
- c) informare gli attori delle decisioni politiche e la popolazione svizzera sui problemi delle regioni di montagna e degli spazi rurali;
- c^{bis} fornire consulenza ai cantoni, alle regioni, ai comuni e ad altri attori dello sviluppo regionale;
- c^{ter} incoraggiare attività decentralizzate in particolare tramite il lavoro a domicilio;
- d) promuovere la formazione e la ricerca nelle regioni di montagna e negli spazi rurali, nonché lo studio dei problemi economici e sociali delle regioni di montagna e degli spazi rurali, dal punto di vista delle popolazioni interessate.

Per raggiungere i propri obiettivi, il SAB collabora con le associazioni economiche e professionali svizzere.

L'Associazione è un'organizzazione neutrale sia sul piano confessionale che politico. Non ha alcun scopo di lucro.

Designazioni Art. 3
Le designazioni delle persone utilizzate in questi statuti sono valide sia per la forma femminile che per quella maschile.

II. AFFILIAZIONE

Membri Art. 4
Nel SAB possono essere ammessi sia dei membri collettivi che dei membri individuali:
a) membri collettivi
- cantoni
- comuni ed enti di diritto pubblico
- persone giuridiche ed enti di diritto privato
b) membri individuali.

Ammissione Art. 5
Il Comitato decide l'ammissione di un membro.

Dimissione, esclusione Art. 6
L'appartenenza all'associazione cessa con le dimissioni, il decesso o con l'esclusione.

Le dimissioni devono essere indirizzate per iscritto al Segretariato del SAB, osservando un periodo di preavviso di 6 mesi. Esse sono valide a partire dalla fine dell'anno corrente.

Il Comitato può escludere un membro dell'associazione se questi agisce contro agli interessi del SAB oppure, malgrado un avvertimento scritto, non abbia pagato il contributo annuale.

Il contributo annuale deve essere pagato fino alla scadenza dell'appartenenza all'associazione. I membri che abbiano dato le proprie dimissioni o che siano stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

III. ORGANI

Designazione degli organi Art. 7
Gli organi del Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) sono:
a) l'Assemblea generale
b) il Comitato
c) La Presidenza
d) il Consiglio delle regioni di montagna
e) il Forum dei giovani del SAB
f) l'Organo di revisione

L'assemblea generale

Competenze Art. 8
L'Assemblea generale è l'organo superiore del SAB. Essa è competente per:
a) la consulenza e la presa di posizione sui problemi fondamentali delle regioni di montagna e degli spazi rurali
b) l'elezione del Comitato, del Consiglio delle regioni di montagna, del Presidente, dei Vicepresidenti e dei membri dell'Organo di revisione
c) l'approvazione del rapporto annuale
d) l'approvazione dei conti annuali e del rapporto dell'Organo di revisione
e) la determinazione delle quote annuali
f) la modifica degli statuti
g) la partecipazione a organizzazioni che perseguono scopi economici
h) la nomina dei membri onorari
i) lo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea può delegare al Comitato alcuni dei suoi compiti che non gli competono a norma di legge.

Convocazione Art. 9
L'Assemblea generale si riunisce normalmente una volta all'anno. Le convocazioni contengono la lista dei temi all'ordine del giorno. Di regola, non

viene presa alcuna decisione definitiva su trattande che non sono state annunciate precedentemente per iscritto. Le proposte all'attenzione dell'Assemblea generale devono pervenire per iscritto al Segretariato, al più tardi 20 giorni prima dell'Assemblea.

Il Comitato può convocare diverse Assemblee generali all'anno. Inoltre, un quinto dei membri possono chiedere la convocazione di un'Assemblea generale, specificando le trattande proposte.

Diritto di voto Art. 10
Nell'Assemblea generale, i membri collettivi hanno diritto a due voti, i membri individuali a un voto. Il diritto di voto può essere esercitato da una o due persone.

Procedura di voto e d'elezione Art. 11
Nel caso di elezioni e di risoluzioni, salvo nel caso dell'applicazione degli articoli 26 e 27, decide la maggioranza dei voti. Al primo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta. Al secondo scrutinio, è sufficiente la maggioranza relativa. In materia di risoluzione ed in caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Se lo scrutinio segreto non è espressamente richiesto le votazioni avvengono per alzata di mano.

Il Comitato

Composizione Art. 12
Il Comitato si compone del Presidente, di due Vicepresidenti e da 6 a 14 membri. Esso viene eletto per un periodo di 4 anni. La rielezione è consentita per un periodo massimo di 16 anni. Le persone che sono state elette nel Comitato sulla base di una funzione specifica e che non esercitano più tale funzione devono dimettersi dal Comitato al più tardi in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo generale. Sono eleggibili rappresentanti dei membri collettivi e dei membri individuali. Il presidente della Conferenza delle regioni è membro d'ufficio del comitato.

Nella composizione del Comitato, si terrà conto di un'equa rappresentanza delle regioni, dei diversi settori economici e dei gruppi linguistici.

Le elezioni generali hanno luogo durante l'anno che segue le elezioni al parlamento federale. Durante la durata del mandato, i membri dimissionari possono essere sostituiti per il resto del mandato durante la successiva Assemblea generale.

Convocazione Art. 13
Il Comitato si riunisce qualora il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 5 membri.

Per le nomine e le decisioni valgono per analogia le disposizioni relative all'Assemblea generale (art. 11).

Competenze Art. 14
Il Comitato è responsabile della direzione strategica e designa la rappresentanza del SAB verso l'esterno.

In particolare, sono di sua competenza i seguenti compiti:

- a) convocare l'Assemblea generale, l'elaborazione dell'ordine del giorno e l'esecuzione delle risoluzioni
- b) istituire la Presidenza e definire i suoi compiti
- c) nominare i membri del Consiglio delle regioni di montagna
- d) eleggere il direttore e il suo sostituto
- e) creare posti di lavoro per collaboratori in montagna e negli spazi rurali
- f) nominare le commissioni e i gruppi di lavoro
- g) regolamentare le competenze finanziarie ed istituire la commissione delle finanze
- h) fissare le indennità
- i) approvare il programma di lavoro
- j) approvare il preventivo
- k) approvare l'adesione o l'esclusione di membri
- l) approvare un regolamento organizzativo
- m) tutti i compiti, che non competono per la legge o per gli statuti ad un altro organo o che sono di competenza della direzione operativa (Segretariato).

La Presidenza

Composizione e compiti Art. 15
La Presidenza è composta dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal direttore e dal suo sostituto. I compiti e le competenze sono fissati nel regolamento organizzativo.

Il Consiglio delle regioni di montagna

Il Consiglio delle regioni di montagna Art. 16
Il Consiglio delle regioni di montagna è composto al minimo da 40 persone che sono membri del SAB. Esso è eletto dall'assemblea generale su proposta dal Comitato. La durata del mandato di un membro si basa sulle disposizioni di nomina del Comitato. Il Presidente del SAB è nello stesso tempo Presidente del Consiglio.

Nella designazione del Consiglio delle regioni di montagna si terrà in considerazione affinché le singole regioni, i gruppi linguistici e i settori economici siano rappresentati equamente.

Il Consiglio si riunisce come minimo una volta all'anno per discutere temi che interessano le regioni di montagna e gli spazi rurali. Esso elabora delle raccomandazioni all'attenzione del Comitato. Le riunioni del Consiglio sono preparate dal Segretariato. Il direttore partecipa alle riunioni con un voto consultivo.

Il Forum dei giovani del SAB

Composizione e compiti Art. 17
Il Forum dei giovani del SAB è composto dai giovani dei comuni che hanno ottenuto il marchio SAB "Comuni di montagna – La gioventù, il nostro futuro". I compiti del Forum dei giovani sono, in particolare: decidere l'assegnazione del marchio e formulare raccomandazioni al Comitato del SAB. Gli altri compiti e le modalità di funzionamento sono definiti nelle linee guida del Forum dei giovani.

L'organo di revisione

Competenze dell'Organo di revisione Art. 18
L'Organo di revisione si compone di una società di revisione abilitata e può essere completato da altre persone. L'Organo di revisione è eletto per la durata di 4 anni. La rielezione è ammessa.

L'Organo di revisione deve presentare al Comitato, annualmente alla chiusura dei conti, un rapporto e delle proposte riguardanti i conti annuali all'attenzione dell'Assemblea generale.

IV. ORGANIZZAZIONE

Il Segretariato

Compiti Art. 19
Il Segretariato è diretto dal direttore o in caso d'impedimento dal suo sostituto.

Il Segretariato esegue le decisioni degli organi del SAB. È responsabile nei confronti del Comitato.

Il Segretariato ha i seguenti compiti:

- a) la condotta operativa del SAB
- b) la difesa degli interessi della popolazione di montagna e degli spazi rurali
- c) l'informazione dell'opinione pubblica sui problemi particolari della popolazione di montagna e degli spazi rurali
- d) la gestione di un ufficio d'informazione
- e) il coordinamento di tutti gli sforzi conformemente all'articolo 2; la collaborazione tra i membri e con le associazioni, le autorità e i servizi amministrativi interessati; nonché l'organizzazione di conferenze e giornate di studio
- f) l'elaborazione di perizie e rapporti per la promozione delle regioni di montagna e degli spazi rurali
- g) la cooperazione nell'applicazione di misure a favore delle regioni di montagna e degli spazi rurali
- h) consigliare ed incoraggiare attivamente lo sviluppo dell'aiuto reciproco
- i) incoraggiare le attività culturali delle popolazioni di montagna e degli spazi rurali
- j) altri compiti che le sono conferiti dagli organi.

Il direttore Art. 20
Il direttore o il suo sostituto partecipano di regola e con voto consultivo a tutte le sedute degli organi e sono responsabili per la redazione del verbale.

Le mansioni del direttore della segreteria, del suo sostituto e dei collaboratori del Segretariato sono definite da un elenco delle mansioni.

Diritto di firma Art. 21
Il Presidente (in caso d'impedimento uno dei Vicepresidenti) e il direttore (od il suo sostituto) impegnano il Comitato e la Presidenza del SAB con firma collettiva a due.

Per il Segretariato, il direttore o, con il suo consenso il sostituto, ha diritto di firma individuale. Il regolamento organizzativo può prevedere altri diritti di firma.

Le commissioni ed i gruppi di lavoro

Compiti e composizione Art. 22
Per approfondire temi particolari, il Comitato istituisce, se necessario, commissioni o gruppi di lavoro.

Quali membri di una commissione o di un gruppo di lavoro possono essere designate anche persone non appartenenti al SAB.

V. FINANZIAMENTO

Finanziamento del SAB Art. 23
Il finanziamento del SAB è assicurato da:
a) contributi
 - dei membri collettivi e individuali
 - della Confederazione
 - di terzi e simpatizzanti
b) legati e donazioni
c) fatturazione di prestazioni
d) reddito da capitali

Le spese devono tener conto delle entrate e del bilancio. Gli obblighi del SAB sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'associazione.

Quote annuali Art. 24
L'Assemblea generale fissa l'ammontare della quota annuale dei membri collettivi e dei membri individuali.

Le quote annuali vengono incassate dal Segretariato.

Partecipazione Art. 25
Per il finanziamento di compiti particolari, l'Assemblea generale è autorizzata a creare delle fondazioni o a partecipare a delle organizzazioni a fini di lucro.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Revisione degli statuti Art. 26
Per la revisione parziale o totale del presente statuto è necessaria l'approvazione di due terzi dei delegati presenti all'assemblea con diritto di voto.

Scioglimento Art. 27
Per lo scioglimento del SAB occorre la maggioranza di tre quarti dei membri aventi diritto di voto presenti all'assemblea.

In caso di scioglimento del SAB, il reddito ed il patrimonio che resta sono trasferiti ad un'altra organizzazione a scopo non lucrativo, che persegua, se possibile, uno scopo simile a quello del SAB. Questa organizzazione - designata dal comitato - deve essere esonerata dall'obbligo di pagare le tasse ed avere la sua sede in Svizzera.

Entrata in vigore

Art. 28

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale dell'Associazione svizzera delle regioni di montagna (ASM) il 25 giugno 1988 a Champéry (VS) e dall'Assemblea dei delegati del Gruppo svizzero per la popolazione di montagna (SAB) del 26 agosto 1988 a Stans (NW). Esso si basa sui "principi dell'integrazione SAB/ASM del 21 marzo 1988" e sostituisce gli statuti del Gruppo svizzero per la popolazione di montagna (SAB) del 16 febbraio 1973, e dell'Associazione svizzera per le regioni di montagna (ASM) del 27 gennaio 1973 (revisionato il 30 giugno 1984).

Il presente statuto entra in vigore con l'Assemblea costitutiva del 6 dicembre 1988 a Berna.

Questo statuto è stato completamente revisionato per decisione dell'Assemblea dei delegati del 26 agosto 2005 a Flühli – Sörenberg (LU). Lo statuto revisionato entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Una revisione parziale dello Statuto è stata approvata dall'Assemblea generale del 24 agosto 2023 a Campra (TI). Le modifiche entrano immediatamente in vigore.

**GRUPPO SVIZZERO PER LE
REGIONI DI MONTAGNA (SAB)**

La presidente:

Il direttore:



Christine Bulliard Marbach Thomas Egger
Consigliere nazionale